

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1160

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2002

—————

Incentivi per favorire l’uso dell’etanolo e dei biodiesel
di origine agricola e prodotti derivati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il continuo aumento del fabbisogno energetico determina una crescente emissione di anidride carbonica. Peraltro, il nostro Paese è essenzialmente dipendente da terzi per i consumi energetici ed esposto alla instabilità dei Paesi produttori e del mercato, che ha fatto registrare sensibili aumenti dei costi del greggio e dei prodotti petroliferi. In tale quadro la riduzione del fabbisogno e la soluzione dei problemi di impatto ambientale rappresentano due obiettivi urgenti e irrinunciabili per il futuro.

L'Unione europea nel rispetto del Protocollo di Kyoto del 1997, per ridurre le emissioni inquinanti, ha individuato nello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile un valido strumento di intervento. In questo quadro le biomasse possono assumere una funzione decisiva per raggiungere il raddoppio dell'energia rinnovabile nel 2008-2012.

L'agricoltura è interessata a questa prospettiva sia per la sua potenzialità produttiva, sia per le alternative alla previsione di un aumento del 20 per cento delle superfici non coltivate nell'Unione europea e in Italia. Va inoltre considerato che l'introduzione di colture energetiche rappresenta un'opportunità considerevole nella normale rotazione agraria.

Per l'Italia, il continuo aumento del prezzo del petrolio ha reso di pressante attualità la ricerca di fonti energetiche alternative, fra le quali un posto particolare occupano l'etanolo e il biodiesel. Queste hanno un costo superiore a quello delle fonti energetiche tradizionali e un loro sviluppo richiede un rapporto sinergico tra la fase produttiva e il regime fiscale.

Pertanto l'utilizzo massiccio nel settore energetico di fonti rinnovabili di prove-

nienza agricola può essere realizzato a condizione di agevolare fiscalmente l'etanolo di provenienza agricola utilizzato come carburante; detassare totalmente il biodiesel di provenienza agricola usato come carburante; promuovere la nascita di impianti per la produzione di etanolo e biodiesel concedendo quote legate alla produzione annuale. In più occorre sostenere la ricerca e la sperimentazione sul miglioramento dei processi di trasformazione industriale. Un altro provvedimento utile è autorizzare una percentuale minima del 5 per cento e massima del 10 per cento di additivazione di etanolo nella benzina.

Ma cos'è l'etanolo? Fin dall'invenzione del primo motore a scoppio, l'etanolo è stato usato come carburante, da solo o in miscela con la benzina, ed è una realtà consolidata in Paesi come gli Stati Uniti e il Brasile, ove i consumi sono dell'ordine di decine di milioni di ettolitri. Il suo potere antidetonante e alto-ottanico gli permette di essere un valido sostituto del piombo tetraetile, degli aromatici e degli ossigenati di sintesi.

L'etanolo ha un buon effetto antidetonante: basta un 10 per cento per trasformare una benzina normale a 93 ottani in benzina *super*; il 10 per cento è anche il limite di solubilità che può essere assunto con sicurezza senza creare problemi né al combustibile, né al motore che l'utilizza. Questa sostanza, impiegata come carburante, presenta vantaggi che derivano dall'impiego di una fonte rinnovabile non inquinante. Inoltre i motori degli attuali veicoli a propulsione diesel possono essere alimentati senza apprezzabili perdite di rendimento con miscele contenenti fino al 10 per cento in volume di etanolo.

La misura legislativa che qui si propone interessa tutti i carburanti di provenienza

agricola senza distinzione nè sulla loro origine, nè sulla natura dei prodotti agricoli di base.

La misura di defiscalizzazione riguarda tutti i possibili impieghi dei biocarburanti: auto private, trasporti pubblici, motori agricoli, veicoli industriali, flotte municipalizzate e, nei caso del biodiesel, impianti di riscaldamento civili. Tradizionalmente, gli elevati costi di produzione dei biocarburanti rispetto ai prodotti petroliferi hanno comportato un'analisi sfavorevole della filiera in termini di prospettiva di equilibrio economico.

Allo stato attuale, oltre i motivi di politica economica, l'allineamento graduale in molti settori dei prezzi agricoli comunitari a quelli

mondiali e l'alto prezzo del petrolio hanno ridotto notevolmente il *gap* economico fra biocarburanti e prodotti petroliferi.

Con il presente disegno di legge si intende in particolare: definire le caratteristiche della «benzina», della «benzina priva di piombo», della «benzina contenente piombo» e dei biocarburanti (articolo 1); esentare dall'accisa i biocarburanti ottenuti nella misura corrispondente all'alcole etilico anidro immesso; defiscalizzare l'alcool etilico anidro denaturato derivante da materie prime agricole (bioetanolo); esentare dall'accisa i prodotti ottenuti dalla esterificazione di oli vegetali usati come carburanti (biodiesel).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) benzina: qualsiasi olio minerale volatile destinato al funzionamento dei motori, a combustione interna e accensione comandata, utilizzato per la propulsione dei veicoli;

b) benzina priva di piombo: qualsiasi benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 grammi di piombo per litro (gPb/l);

c) benzina contenente piombo: qualsiasi benzina, il cui tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, non sia superiore comunque a 0,15 gPb/l.

2. Ai fini della presente legge si intendono per biocarburanti i seguenti prodotti:

a) alcool etilico anidro, prodotto da specie vegetali alcoligene e da residui di origine agricola, da utilizzare quale additivo alto-ottanico nelle benzine;

b) etere (ETBE), derivato dall'alcool etilico di cui alla lettera *a)*, da utilizzare quale additivo alto-ottanico nelle benzine;

c) biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, utilizzabile in sostituzione del gasolio per autotrazione o per uso riscaldamento.

Art. 2.

(Benzina priva di piombo)

1. A decorrere dalla data del 1^a gennaio 2003, è distribuita su tutto il territorio nazionale una benzina priva di piombo, il cui te-

nore massimo di piombo non superiori 0,013 gPb/l, e con un numero minimo alla pompa di 85 ottano-motore (MON) e 95 ottano-ricerca (RON).

Art. 3.

(Miscelazione)

1. Le benzine prive di piombo per autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere messe in vendita miscelate con alcool etilico anidro in una percentuale pari a 10 per cento in volume.

2. L'alcool etilico anidro da materie prime agricole usato per la miscelazione ha una gradazione non inferiore al 99,9 per cento del volume alla temperatura di 20 gradi centigradi.

3. L'alcool etilico anidro denaturato usato per la miscelazione con benzina ha la seguente composizione:

- a) acqua: massimo 0,01 per cento di volume;
- b) denaturante: nei limiti di cui comma 4.

4. Come denaturante speciale è usata benzina priva di piombo in ragione del 2 per cento in volume.

Art. 4.

(Agevolazioni)

1. L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime agricole usato in miscela con la benzina come carburante per autotrazione non è soggetto all'imposta di fabbricazione sugli spiriti, ai diritti erariali speciali nonché al trattamento fiscale previsto all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. I biocarburanti, ottenuti da lavorazioni o miscelazioni, sono esentati dall'accisa nella misura corrispondente all'alcool etilico ani-

dro immesso e calcolato contabilmente, all'ingresso nella raffineria, secondo parametri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il prodotto denominato biodiesel di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili è esentato dall'accisa.

4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

